



Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 febbraio 2018¹ concernente l'amministrazione dell'esercito è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

¹ Il soldo del grado ammonta per giorno a:

Grado	franchi
comandante di corpo	43.50
divisionario	39.—
brigadiere	36.50
colonnello	33.50
tenente colonnello	29.—
maggiore	26.—
capitano	23.50
primotenente	19.—
tenente	17.50
aiutante capo	16.50
aiutante maggiore	16.50
aiutante di stato maggiore	16.—
aiutante sottufficiale	14.50
sergente maggiore capo	14.—
furiere	14.—
sergente maggiore	13.—
sergente capo	12.50
sergente	11.50

¹ RS 510.301

Grado	franchi
caporale	10.—
appuntato capo	9.50
appuntato	8.50
soldato	7.50
recluta	6.—

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 2

		Per per- sona e notte	Camere in	
			hotel e trattorie	edifici pubblici e privati
			fr.	fr.
2.	Camere	Prezzi delle camere (riscaldamento compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr.:		
	Manutenzione delle camere e dell'equipag- giamento personale da parte della truppa (vedi art. 68 e 81)			
2.1	Singoli militari donne, quadri superiori se alloggiano in camere		100.—	
2.2	Sottufficiali e militari di truppa, se le condizioni di servizio permettono l'utilizzo di camere.		50.—	
		Le indennità summenzionate sono aumentate del 25 % quando la camera è occupata sino a quattro notti		

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr